

| Grado                        | Uomini     | Donne     |
|------------------------------|------------|-----------|
| Ambasciatori                 | 24         | =         |
| Ministri plen. 1° cl.        | 66         | 2         |
| Ministri plen. 2° cl.        | 136        | 4         |
| Consiglieri di ambasciata    | 214        | 18        |
| Consiglieri di legazione     | 158        | 18        |
| Primi segretari di legazione | 149        | 20        |
| Segretari di legazione       | 35         | 10        |
| Volontari diplomatici        | 48         | 11        |
| <b>Totali</b>                | <b>830</b> | <b>83</b> |

Per quanto riguarda il personale della carriera amministrativa, nella dotazione organica, stabilita dal d.P.C.M. del 14 ottobre 1996, previo accertamento dei carichi di lavoro, si riscontrano delle carenze che conducono al blocco dei concorsi per le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, in essere da alcuni anni. L'Amministrazione si è attivata per sopperire a tale situazione, che si è ulteriormente aggravata negli ultimi mesi dell'anno in esame, promuovendo al suo interno una più attenta pianificazione delle risorse; tuttavia, stante il permanere delle limitazioni alle assunzioni, appare difficile che queste iniziative, seppur condivisibili, da sole possano risolvere completamente i problemi di funzionalità degli uffici, determinati da vuoti in organico.

L'art. 1, comma 134 della legge n. 662 del 1996, proprio allo scopo di sopperire almeno in parte alle esigenze del personale del Ministero, ha previsto, per il triennio 1997/1999, l'immissione in ruolo del personale assunto a contratto presso gli uffici all'estero, a seguito di concorso per titoli ed esami, per un massimo di cinquanta unità per ciascun anno, nelle qualifiche dalla terza alla sesta. Nei mesi di novembre-dicembre 1998, sono stati immessi in ruolo 49

impiegati della V qualifica funzionale, vincitori del primo concorso riservato ai contrattisti, riguardante il contingente del 1997. Complessivamente, il personale assunto a contratto presso gli uffici all'estero era, alla data di riferimento, di 1.755 unità rispetto alle 1.704 del 1997.

Alla data del 31 dicembre 1998, il personale amministrativo, esclusi i dirigenti era di 3.865 unità, di cui 132 dipendenti dell'area della promozione culturale.

#### 4. Trattati internazionali

Una particolare attenzione richiede la problematica, che già in passato è stata oggetto di osservazioni della Corte, relativa ai trattati internazionali non sottoposti a ratifica legislativa del Parlamento.

Come è noto l'art. 80, della Costituzione dispone che siano sottoposti all'esame delle Camere, che devono autorizzarne con legge la ratifica, cinque categorie di trattati, accomunati dalla circostanza d'includere accordi la cui stipulazione può avere un'incidenza notevole su aspetti essenziali per la comunità statale: trattati di natura politica, che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, che importano variazioni territoriali, che implicano oneri finanziari, che richiedono modifiche legislative.

L'interesse della Corte si è soffermato sulla quarta categoria - trattati alla cui stipula si provvede attraverso la procedura semplificata sul presupposto dell'assenza di oneri all'Esercizio; sono, infatti, numerosi gli accordi internazionali

pubblicati sulla G.U. non ratificati con legge. Sul punto, in risposta alle osservazioni della Corte, il Ministero degli affari esteri aveva assicurato, di aver assoggettato tutti gli accordi internazionali alla procedura di cui alla circolare n. 5 del 1995, che ha fatto obbligo alle direzioni generali competenti di quantificare gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei singoli trattati, di verificarne la copertura nei capitoli di bilancio e di trasmettere al Servizio contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi una formale attestazione sulla verifica effettuata, con impegno a procedere alla ratifica legislativa nell'ipotesi che l'accordo comporti oneri aggiuntivi anche futuri.

Le Sezioni Riunite della Corte, nella seduta del 9 giugno 1998, dedicata all'approvazione della relazione al Parlamento sulla gestione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1997, hanno deliberato un approfondimento istruttorio in merito alla verifica sugli eventuali oneri finanziari derivanti dall'entrata in vigore dei trattati in parola, al fine di accertare il rispetto dell'art. 80 Cost., a seguito del quale sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994, al Ministro degli affari esteri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle osservazioni in merito a tre tipologie di trattati internazionali: a) riguardanti il rimpatrio verso i Paesi di origine delle persone entrate clandestinamente; b) la cooperazione tecnica in Paesi in via di sviluppo; c) la ristrutturazione del debito dei Paesi in via di sviluppo.

Ha sottolineato la Corte che il disposto dell'art. 80 Cost. fa ricorso ad una locuzione assai ampia nell'imporre l'autorizzazione con legge per gli accordi da cui derivino "oneri alle finanze"; nel richiamare genericamente gli oneri finanziari, l'articolo in esame parrebbe riferirsi non solo a nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, ma anche ad oneri indiretti come quelli derivanti da diminuzioni di entrate o da altre operazioni finanziarie che possano incidere sulla finanza pubblica.

Il Ministero degli affari esteri, nell'interpretare l'articolo in esame, nella circolare n. 5 del 1995, ha ritenuto che "per quanto riguarda i trattati che implicano oneri finanziari, il riferimento è agli oneri aggiuntivi rispetto a quelli che trovano copertura negli stanziamenti del bilancio dello Stato". Nei casi in cui l'accordo non comporti nuove o maggiori spese, si potrà procedere alla conclusione del trattato stesso in "forma semplificata", senza l'autorizzazione del Parlamento.

Osserva la Corte che questa interpretazione può essere accolta a condizione che si proceda ad una valutazione rigorosa degli oneri, anche indiretti e riflessi, derivanti dal trattato, quantificandoli ed indicando se i mezzi finanziari di copertura si rinverano già nella legislazione vigente. Questa interpretazione impone l'adozione di una scheda che si ispiri a criteri analoghi a quelli indicati dall'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 per la copertura finanziaria delle leggi, sui quali più volte si è soffermata la Corte in occasione delle relazioni trimestrali sulla quantificazione degli oneri e delle modalità di copertura della

spesa. Si è osservato invece che, per i trattati innanzi richiamati non sono predisposte schede tecniche idonee a dimostrare l'assenza di oneri diretti ed indiretti ovvero i mezzi per la loro eventuale copertura. Tenuto conto che la procedura semplificata di autorizzazione sottrae al controllo del Parlamento, voluto dall'art. 80 Cost. anche a tutela degli equilibri di bilancio, alcuni accordi internazionali sul presupposto che dagli stessi non conseguano oneri finanziari, la verifica dell'assenza di aggravii all'Erario ovvero della copertura degli stessi attraverso risorse già destinate allo scopo, andrebbe attestata attraverso un'analisi più puntuale; in particolare, l'individuazione dei mezzi di copertura andrebbe preceduta dalla specificazione delle voci di spesa e dalla individuazione dei capitoli di bilancio pertinenti, così da consentirne l'accertamento della congruità. Ciò appare necessario, soprattutto, quando oggetto degli accordi sono programmi complessi, che richiedono diverse tipologie di attività e, di conseguenza, spese di diversa natura, ed il costo non grava su di un unico capitolo (spese di missione, partecipazioni a commissioni, interventi ecc); analogamente, laddove si rinvia a risorse già impegnate, in specie se sono trascorsi diversi esercizi finanziari dalla data del provvedimento di impegno, andrebbe appurato se le stesse sono state mantenute in bilancio.

Per quanto attiene ai trattati di ristrutturazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, dagli stessi non conseguono immediati oneri finanziari a carico dell'erario; peraltro, si nota che gli accordi di consolidamento si traducono

concretamente in minori rientri e, pertanto, in un indiretto aggravio finanziario.

In risposta alle osservazioni della Corte, in sede di audizione avanti alle Sezioni Riunite (in data 10 giugno 1999), l'Amministrazione, nell'illustrare le procedure seguite per l'entrata in vigore dei trattati internazionali, ha richiamato le direttive già impartite agli Uffici interessati con la richiamata circolare n. 5 del 1995 per garantire il rispetto degli artt. 80 e 87 Cost. In particolare, ha assicurato "una più attenta e completa redazione della nota illustrativa all'atto internazionale, che conterrà tutti gli elementi la cui assenza è stata giustamente fatta rilevare dalla Corte dei conti".

## **5. La cooperazione allo sviluppo**

### *5.1 Considerazioni generali*

I risultati di rendiconto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sono stati trattati al paragrafo 2.2 (Analisi della spesa per centri di responsabilità). In questa sede si approfondisce l'analisi sull'utilizzo delle sole risorse allocate nel bilancio del Ministero degli affari esteri per gli interventi nel settore della cooperazione allo sviluppo, prescindendo dalle spese di funzionamento delle quali già si è detto nel richiamato paragrafo.

Pertanto, prima di affrontare il tema dei risultati di rendiconto, è opportuno soffermarsi sull'assetto interno dell'apparato, osservando, preliminarmente, che il progetto di riforma del settore non si è tradotto in un provvedimento normativo. Rimane un'organizzazione che opera sulla base di diverse norme che si sono

succedute nel tempo e che richiedono un loro coordinamento. Si fa riferimento alla problematica già affrontata dalla Corte nella Relazione al Parlamento sull'esercizio 1997, del coordinamento tra il particolare ordinamento in materia, di cui alla legge n. 49 del 1987, con il relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 177 del 1988), il d.lgs. n. 29 del 1993, di organizzazione della P.A. e la legge n. 559 del 1993, che, nel sopprimere le gestioni fuori bilancio, ha disposto l'iscrizione nello stato di previsione dell'Amministrazione delle risorse allocate sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (istituito dall'art. 14 della richiamata legge n. 49).

Il procedimento della programmazione segue un suo peculiare percorso, che inizia con la predisposizione delle note preliminari allo stato di previsione che confluiscono nelle direttive generali del Ministro, per concludersi con una delibera del Comitato direzionale, istituito dall'art. 9 della legge n. 49, che approva la programmazione per l'anno di riferimento. Delibera che viene assunta sulla base degli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo approvati dal Cipe e delle direttive impartite dal Ministro stesso.

Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro degli affari esteri, ed è composto dai direttori generali dell'Amministrazione, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del Commercio estero e del Mediocredito centrale.

Si tratta di un procedimento articolato, che in ragione della complessità

della materia, che involge aspetti non solo di politica estera nazionale, richiede l'intervento di diversi soggetti, con peculiari competenze e responsabilità. Pertanto, in attesa della riforma del settore, la presidenza del Comitato direzionale da parte del Ministro degli affari esteri appare garantire sufficiente unitarietà e coordinamento all'azione di programmazione.

Certo è che il rinvio della riforma della materia<sup>22</sup>, preannunciata da tempo incide negativamente, come più volte osservato dalla Corte, sulla funzionalità della struttura, caratterizzata anche da carenze organizzative in particolare nel settore tecnico-operativo.

Pertanto, la Corte conferma l'auspicio che la riorganizzazione del settore segua tempi celeri, così da consentire agli Uffici interessati di recuperare un miglior grado di efficienza, operando in quadro normativo di riferimento certo.

### *5.2 Programmazione*

Nelle direttive del 30 dicembre 1997, il Ministro ha individuato nello specifico settore della cooperazione allo sviluppo gli obiettivi strategici per il 1998. Come già osservato al paragrafo 1.1, si va affermando, accanto alle iniziative poste in essere dall'amministrazione centrale, la presenza delle realtà locali: si apre uno spazio per l'attività di coordinamento ed indirizzo da parte del Ministero degli affari esteri, che, disponendo di un quadro generale delle necessità, può contribuire a razionalizzare le singole iniziative. Ciò contribuisce a garantire una maggiore efficacia dei singoli aiuti ed una ottimizzazione delle

---

<sup>22</sup> D.d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 dicembre 1997.



risorse stesse, nonché una migliore utilizzazione anche dei fondi messi a disposizione per la cooperazione allo sviluppo dalla Comunità Europea.

Peraltro, il coordinamento e l'indirizzo delle iniziative proprie delle regioni e degli enti locali, ai quali hanno fatto riferimento le direttive per il 1998 e, in modo più incisivo, la programmazione per il 1999, rimangono ad oggi prive di una pianificazione che individui una griglia di obiettivi determinati. Anche al fine di acquisire utili indirizzi per una programmazione dell'attività del Ministero nella cooperazione decentrata, l'Amministrazione ha di recente approfondito il tema, in uno convegno<sup>21</sup>, nel corso del quale sono stati rappresentati: lo stato attuale, le potenzialità, le prospettive di questa tipologia di cooperazione, le sue sinergie con la cooperazione governativa e con quella comunitaria, nonché il suo impatto su alcune problematiche di grande rilievo, come quelle dei processi migratori e dell'occupazione.

In generale, la programmazione per il 1999 ha confermato quali priorità geografiche, l'area del Mediterraneo e dell'Africa sub-sahariana, unitamente alla zona balcanica, con particolare riferimento alla Bosnia ed all'Albania.

Per quanto attiene agli strumenti di intervento, l'Autorità di governo ha individuato i doni per i Paesi più poveri, ed il ricorso ai crediti d'aiuto per i Paesi dell'Asia e dell'America Latina.

Il Comitato direzionale, nella riunione del 30 gennaio 1998, sulla base degli indirizzi di una nuova politica di cooperazione allo sviluppo approvati dal

---

<sup>21</sup> Convegno tenutosi a Roma il 25 maggio 1999.

Cipe nel giugno del 1995, e tenuto conto delle direttive del Ministro circa gli obiettivi da perseguire, ha approvato la programmazione annuale da sviluppare con le risorse stanziare dalla legge finanziaria 1998.

Per la prima volta dal 1993 si assiste ad una inversione di tendenza, con un incremento del volume delle risorse. Complessivamente, la Direzione generale ha avuto a disposizione 753 mld, di cui 597 per i doni (+84,8 mld rispetto al 1997), 40 per crediti di aiuto (rifiinanziamento del fondo di rotazione gestito dal Mediocredito centrale), 70 per aiuti alimentari, 46 per contributi obbligatori ad organismi nazionali ed internazionali. Per il triennio 1998/2000 lo stanziamento è aumentato di 258,4 mld.

*Tabella relativa agli stanziamenti per l'aiuto allo sviluppo recati dalle leggi finanziaria*

|                  | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Doni             | 2.435 | 2.417 | 250   | 806   | 691  | 590  | 519  | 597  | 700  | 672  | 673  |
| crediti di aiuto | 1.334 | 1.186 | 919   | 304   | 48   | 100  | 53   | 40   | 20   | 40   | 40   |
| Aiuti alimentari | 62    | 60    | 60    | 60    | 57   | =    | 70   | 70   | 70   | =    | =    |
| Totali           | 3.831 | 3.663 | 1.229 | 1.170 | 796  | 690  | 642  | 707  | 790  | 712  | 713  |

L'Italia tra i Paesi OCSE, in termini di volume degli aiuti in rapporto al PIL, raggiunge lo 0.15 % del PIL, rispetto alla media dello 0.25 %.

### 5.3 Risultati di consuntivo

Gli impegni complessivi assunti sulla massa impegnabile (impegni-residui) sono stati pari a 642,1 mld, di cui 32,7 promossi da ONG, 16,2 affidati ad ONG. Le ONG, in percentuale, hanno operato per il 7,62% del totale. Le erogazioni per crediti di aiuto (sul Fondo di rotazione gestito dal Mediocredito Centrale) hanno raggiunto i 219,4 mld.

La tabella che segue illustra l'andamento degli impegni sugli stanziamenti di competenza e sui residui dei capitoli relativi agli interventi di cooperazione.

| Capitolo | Stanziamenti di competenza<br>1998<br>(1) | Impegni su competenza<br>1998<br>(2) | Residui<br>1997<br>(3) | Impegni su residui<br>1997<br>(4) | Totale impegni<br>5=(2+4) | Residui su compet.<br>6=(1-2) | Residui su 1997<br>7=(3-5) | Totale residui lett. F<br>8=(6-7) |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 4480     | 297.0                                     | 169.3                                | 100.3                  | 91.8                              | 261.2                     | 127.6                         | 8.4                        | 156.0                             |
| 4481     | 32.0                                      | 32.0                                 | 1.4                    | 1.4                               | 33.5                      | =                             | =                          | 0.02                              |
| 4482     | 198.1                                     | 113.1                                | 53.6                   | 42.7                              | 165.9                     | 85.0                          | 0.9                        | 85.9                              |
| 4483     | 78.9                                      | 64.1                                 | 23.0                   | 22.9                              | 87.1                      | 14.8                          | 0.07                       | 14.8                              |
| 4484     | 14.0                                      | 11.1                                 | 1.5                    | 1.5                               | 12.7                      | 2.8                           | 0.03                       | 2.8                               |

Il cap. 4480 - contributi volontari alle organizzazioni internazionali impegnate nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo, su una massa impegnabile di 397,3, dimostra una capacità di impegno che raggiunge il 65,7%; il cap. 4481 - contributi alle ONG, non reca residui; il cap. 4482 - finanziamenti a titolo gratuito per l'elaborazione di studi, progetti di sviluppo integrati anche per ostacolare la produzione di droga) il 65,9%; il cap. 4483 - finanziamenti a titolo

gratuito per singoli interventi destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione, l'85,4%; il cap. 4484 - realizzazione di programmi per la formazione professionale, l'81%.

I residui totali raggiungono i 256.8 mld, e dimostrano un incremento rispetto alla quota al 1° gennaio 1998, 182.4 mld.

Sono, altresì, compresi nella categoria "interventi" anche i capitoli sui quali sono allocate le risorse da destinare alla concessione di contributi ad organismi ed enti internazionali (cap. 1255, 3040, 3206, 3207, 3209, 3212; stanziamento complessivo di circa 43,6 mld).

In questa sede si osserva che le spese di funzionamento della struttura raggiungono i 68.9 mld (cui devono essere aggiunti 2,3 mld di residui di stanziamento). Su un totale di stanziamenti definitivi di competenza di 767.9 mld, le spese di funzionamento gravano per l'8,9%

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 559 del 1993, che ha disciplinato la soppressione delle gestioni fuori bilancio, è stata disposta l'iscrizione in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero delle risorse destinate al "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", istituito dalla legge n. 49 del 1987, art. 14.

I fondi rientrati in bilancio sono stati allocati tra le spese di parte corrente; anche se si basano su programmi che spesso hanno uno sviluppo triennale, sono sottoposti ai vincoli annuali di bilancio. I crediti di aiuto operano invece al di

fuori del bilancio dello Stato, valendo sulle disponibilità del Fondo rotativo per la concessione di crediti finanziari ai Paesi in via di sviluppo<sup>25</sup> (costituito presso il Mediocredito Centrale dall'art. 6 della legge n. 49 del 1987). I crediti in parola derivano da accordi tra Governo italiano e Governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari.

Nel 1998, il Fondo è stato rifinanziato per 40 mld e sono stati autorizzati tre crediti di aiuto, verso l'Albania, la Guyana e la Macedonia, per un importo complessivo di 53 mld.

#### *5.4 Situazione del contenzioso nel settore della cooperazione allo sviluppo*

La Corte si è soffermata in diverse occasioni<sup>36</sup> a sottolineare le difficoltà che incontra l'Amministrazione a chiudere la fase del contenzioso che si è andato a determinare tra Amministrazione stessa e le imprese italiane che hanno operato nel settore della cooperazione negli anni 1989/1992 ed ha auspicato il ricorso anche a misure straordinarie per affrettarne la definizione. In questa sede, la Corte ribadisce le osservazioni formulate nella Relazione annuale al Parlamento - esercizio 1997 (Vol. II, Tomo I) sulle cause del fenomeno, che non possono essere analizzate al di fuori del contesto storico di riferimento, e conferma la necessità del superamento di questa fase che impegna risorse umane spesso in defaticanti procedimenti, non di rado con il pagamento di ulteriori maggiori oneri.

<sup>25</sup> Per un esame dettagliato del Fondo rotativo si rinvia al capitolo di questa relazione "Fondi di rotazione e gestioni fuori bilancio".

<sup>36</sup> Sezione del controllo, deliberazione n. 4160 del 6 dicembre 1995; e da ultimo, Relazione annuale al Parlamento sull'esercizio finanziario 1997.

In risposta alle osservazioni della Corte, l'Amministrazione ha trasmesso una articolata relazione<sup>31</sup>, che condividendo l'esigenza manifestata dalla Corte, da conto delle misure adottate per giungere quanto prima alla chiusura della contenzioso e riferisce sul quadro generale al 31 dicembre 1998 e sulle sue prospettive.

Nel periodo 1993/1998 il contenzioso tra Ministero degli affari esteri ed imprese affidatarie ha determinato un onere di circa 200 mld. A tutto il 1998 si sono registrate 155 vertenze; 44 risolte attraverso lodi arbitrali, tutti sfavorevoli per l'Amministrazione (per 39 sono stati notificati atti di precetti e 30 sono stati seguiti da pignoramenti). Per 11 fattispecie l'Amministrazione ha resistito in appello, due volte con successo, in sei casi è stata adita la Corte di Cassazione, mentre 14 controversie sono state concluse con atti di transazione.

Le diverse fattispecie sono state aggregate in tre categorie: contenziosi in fase giudiziale il cui valore raggiunge circa 70 mld, che possono essere risolti attraverso atti di transazione, i cui procedimenti amministrativi di chiusura sono in corso. Per queste ultime due tipologie l'Amministrazione incontra maggiori difficoltà a valutare il *petitum*.

Infine, sono emerse alcune difficoltà nel settore dei programmi promossi o affidati ad Organizzazioni non governative, da imputare essenzialmente a carenze di rendicontazione; inoltre, l'Amministrazione ha attivato un piano di recupero delle anticipazioni già erogate per programmi che non sono stati avviati.

---

<sup>31</sup> Relazione del Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo n. 000513 del 15 gennaio 1999.

A parere dell'Amministrazione, tra le cause del formarsi del contenzioso, sono da indicare anche il "strutturale *turn over*" del personale, che non facilita il formarsi di professionalità in un settore, quale quello della gestione di procedure contrattuali per l'esecuzione di opere pubbliche, peraltro in Paesi con situazioni ambientali non sempre favorevoli, che richiede conoscenze tecniche, oltre che giuridico-contabili; oltre a ciò, si valuta negativamente il sistema previsto dalla legge n. 49 del 1987, che, per sopperire all'esiguità del personale interno all'Amministrazione, ha consentito il ricorso a professionalità esterne, dimostratesi "scarsamente motivate".

Tra le iniziative adottate per favorire il superamento di questa difficile fase, l'Amministrazione ha indicato, tra le altre, un maggior raccordo con l'Avvocatura Generale dello Stato, invitata a declinare, ove possibile, la competenza arbitrale dimostratasi non favorevole agli interessi dell'Amministrazione stessa; laddove ciò non è possibile, si è impegnata ad una maggiore cura nella scelta degli arbitri di parte. Il rafforzamento dell'Ufficio giuridico, unitamente ad un miglior raccordo tra quest'ultimo e l'Unità tecnica centrale, dovrebbe garantire una più attenta valutazione delle richieste delle imprese, che consenta di addivenire ad una composizione transattiva dell'insorgente controversia, ovvero di adire le vie giudiziarie con maggiori possibilità di successo. Il programma predisposto dalla Direzione generale per ricondurre il contenzioso a livelli ordinari prevede, altresì,

il recupero di 11 mld (di cui 3,5 già riversati), precedentemente liquidati in esecuzione di lodi arbitrali, dovuti da alcune imprese rimaste soccombenti in sede di Corte di Appello.

La Corte prende atto delle iniziative assunte e delle valutazioni conclusive, delle quali apprezza l'analisi critica volta a ricostruire le cause delle inefficienze anche strutturali dell'apparato organizzativo, e sottolinea la necessità di interventi diretti a rimuovere le ragioni delle lamentate inefficienze, anche attraverso una riconsiderazione complessiva della materia.

Per il primo semestre del 1999, è stato individuato l'obiettivo di ridurre del 40% il contenzioso, definendo circa 300 situazioni "conflittuali", con una spesa stimata di 100 mld quale quota capitale. Peraltro, l'Amministrazione incontra difficoltà per coprire gli eventuali con gli stanziamenti allocati in bilancio gli ulteriori oneri per interessi e svalutazioni.

### *5.5 Le Unità Tecniche Locali di Cooperazione*

Da ultimo, nello specifico settore della cooperazione allo sviluppo, la Corte intende fermare la propria attenzione su una particolare articolazione dell'Amministrazione, costituita dalle Unità Tecniche Locali, che sono state oggetto di una complessa indagine del Servizio di controllo interno<sup>45</sup>.

Le UTL sono state istituite dall'art. 13 della legge n. 49 del 1987, "con accreditamenti diretti presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione. Con delibera n. 48/1992, il Comitato Direzionale, istituito dall'art.